



**COVID-19**

**CIRCOLARE n° 52-20 – ES**

**MARZO 2020**

**CIG IN DEROGA**  
**RAGGIUNTO L'ACCORDO QUADRO 26 MARZO 2020**

E' stato raggiunto il 26/3/20 l'Accordo quadro per la gestione delle risorse stanziato per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga dall'art. 22 del DL n. 18 del 17/3/20 ("Cura Italia") tra la Regione Piemonte e le Parti sociali.

In base all'Accordo, riportato in allegato, la CIG in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e Fondo di Integrazione Salariale e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, per tutte le tipologie di lavoro dipendente, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori domestici.

E' espressamente previsto che le imprese che possono accedere solo alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e non a quella ordinaria, non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del DL n. 18/2020, hanno titolo a richiedere la CIG in deroga.

I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Sono peraltro ricompresi i lavoratori, già in forza a tale data, che sono successivamente passati alle dipendenze del richiedente in forza di un cambio appalto o di un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

L'integrazione salariale in deroga può essere concessa, alle condizioni indicate nell'accordo in oggetto, anche ai lavoratori intermittenti, ai somministrati ed ai lavoratori a tempo determinato, nonché ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo, secondo e terzo livello.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto:

- ✓ ai datori di lavoro con **più di 5 dipendenti, previo accordo sindacale**, da allegare alla domanda, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale anche in via telematica. Le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria sono completate da una Commissione Sindacale che ha il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga. Sul sito regionale sarà pubblicata una modulistica standard per facilitare la stesura dell'accordo sindacale;
- ✓ ai datori di lavoro **fino a 5 dipendenti, per i quali non è richiesto l'accordo sindacale**. Questi sono però tenuti ad allegare alla domanda di CIG in deroga una dichiarazione circa l'esistenza di un pregiudizio per l'attività aziendale che giustifichi il ricorso all'integrazione salariale.

- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



[info@ambulatoriobios.it](mailto:info@ambulatoriobios.it)

Il periodo massimo concedibile di CIG in deroga è di **9 settimane**, pari a 63 giornate di calendario; le domande devono riguardare, in fase di prima presentazione, una decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 ed una durata massima di 5 settimane e una minima di 5 giorni. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro alla Regione Piemonte utilizzando l'applicativo AMINDER entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto. L'autorizzazione verrà operata a consuntivo sulla base della rendicontazione dichiarata dal datore di lavoro sull'applicativo gestionale.

Gian Franco Camarota



- **Mondovì** Via Beccaria 16
- **Fossano** Via Monterosa 12
- **Alba** Via Pietro Micca 2

☎ 0174.40336



[info@ambulatoriobios.it](mailto:info@ambulatoriobios.it)

ISO 9001: 2015  
Medicina del lavoro – Corsi di Formazione